

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE (**FUOCHI**) DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

INFORMATIVA

È VIETATO

**ELIMINARE I RIFIUTI VEGETALI TRAMITE COMBUSTIONE
CIO' COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 300 A € 3.000**
(art. 255 e art. 256-bis del D.Lgs 152/06)

E' prevista una deroga per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli e **solo per finalità agricole-ammendanti**, pertanto anche l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali finalizzata alla loro eliminazione costituisce un'attività di combustione di rifiuti e, come tale, è soggetta alle sanzioni di cui sopra.

Alternative:

- Se possibile, conferire i residui vegetali in discarica pubblica;
- Depezzare i residui vegetali e lasciarli decomporre in area idonea per ottenere un composto organico da utilizzare come concimante e/o ammendante;
- Procurarsi un biotrituratore/biocippatore ed utilizzare il materiale ottenuto come concimante e/o ammendante;

NON E' MAI PERMESSO

- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N. 5/2007;
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali, cioè ogni attività di giardinaggio).

E' bene ricordarsi che "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 €

Art. 674 Codice Penale

L'abbruciamento di un cumulo di medie dimensioni di residui vegetali può provocare emissioni di PM10 pari a quelle che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano.

norme di riferimento

R.R. 5/07 Art. 54 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi)
L.R. 31/08 Art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) **comma 10**